REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2169 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un aumento della dimensione minima di maglia nella pesca del calamaro nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/1241 prevedono misure tecniche regionali specifiche per le acque del Mare del Nord e per le acque nordoccidentali dell'Unione. L'allegato V, parte B, punto 1, e l'allegato VI, parte B, punto 1, stabiliscono le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati in tali acque. Il punto 1.2 di tali allegati consente, a determinate condizioni, l'uso di dimensioni di maglia più piccole.

(2) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («Stati membri del Mare del Nord») hanno un interesse di gestione diretto della pesca nel Mare del Nord. Belgio, Irlanda, Francia, Paesi Bassi e Spagna («Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali») hanno un interesse di gestione diretto della pesca nelle acque nordoccidentali.

(3) Il 20 e il 28 giugno 2024 i gruppi regionali hanno presentato alla Commissione due raccomandazioni comuni in cui propongono di modificare la tabella che figura all'allegato V, parte B, punto 1, e la tabella che figura all'allegato VI, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri del Mare del Nord hanno chiesto di aumentare la dimensione minima di maglia per la pesca diretta dei calamari (*Loliginidae*, *Ommastrephidae*) da 40 mm a 80 mm nella sottozona CIEM 4 e di eliminare la possibilità di utilizzare almeno 40 mm nella divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat); Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno chiesto di aumentare la dimensione minima di maglia da 40 mm a 80 mm nelle divisioni CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k. Nella divisione CIEM 7e è mantenuta una dimensione minima di maglia di 40 mm per quanto riguarda la pesca diretta dei calamari mediante reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) entro 12 miglia nautiche dalla costa della Francia.

(4) Secondo le raccomandazioni comuni, l'aumento della dimensione minima di maglia a 90 mm nella divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat) e a 80 mm per la pesca diretta dei calamari nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k, è volto a ottimizzare i modelli di sfruttamento per proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine e a ridurre le catture di specie marine al di sotto delle taglie minime di riferimento per la conservazione Intende inoltre migliorare l'applicazione delle specifiche relative alle dimensioni di maglia.

(5) Il Consiglio consultivo per il Mare del Nord e il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali sono stati consultati in merito alle due raccomandazioni comuni rispettivamente a marzo 2024 e ad aprile 2024.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.

(6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le due raccomandazioni comuni nella sessione plenaria dell'8-12 luglio 2024 (STECF-24-02) ([2]). Pur ritenendo che i potenziali effetti degli aumenti delle dimensioni di maglia proposti non possano essere valutati a causa di dati insufficienti, lo CSTEP ha concluso che, in linea di principio, l'aumento della dimensione minima di maglia è un modo per migliorare la selettività delle attività di pesca. Lo CSTEP ha osservato inoltre che nelle acque limitrofe di paesi terzi si applica già un aumento delle dimensioni di maglia da 40 mm a 80 mm per le attività di pesca dei calamari (appartenenti alle famiglie *Loliginidae* e *Ommastrephidae*). Lo CSTEP rileva anche che i benefici attesi dall'ottimizzazione dei modelli di sfruttamento in relazione alla proposta degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali non sono chiari.

(7) A seguito del parere dello CSTEP, la Commissione ha invitato gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali ad allineare la raccomandazione comune alla valutazione scientifica. Di conseguenza, nell'ottobre 2024 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno presentato una versione aggiornata della raccomandazione comune, corredata di ulteriori informazioni a sostegno, che è stata trasmessa allo CSTEP.

(8) Nella riunione plenaria dell'11-15 novembre 2024 lo CSTEP ha stabilito che è improbabile che gli elementi contenuti nella versione aggiornata della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali incidano sugli attuali modelli di pesca in tali zone e che tali elementi sono almeno equivalenti alle attuali caratteristiche di selettività ([3]). Lo CSTEP indica infatti che la dimensione minima di maglia di 80 mm proposta è già la principale dimensione di maglia utilizzata dalle attività di pesca che sbarcano calamari nelle divisioni CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k. Lo CSTEP osserva inoltre che vi sono prove a sostegno di una dimensione minima di maglia di 40 mm per la pesca diretta di calamari nella divisione CIEM 7e per le flotte artigianali che attualmente praticano la pesca di calamari in tale zona. Lo CSTEP rileva inoltre che vi sono prove a sostegno di una dimensione minima di maglia di 40 mm per la pesca diretta di calamari nelle sottozone CIEM 5 e 6, dove è attualmente utilizzato un intervallo di dimensioni di maglia per sbarcare calamari nell'ambito di bordate per cefalopodi. Lo CSTEP constata che vi sono prove dell'utilizzo di una dimensione minima di maglia di 40 mm nelle attività di pesca che sbarcano calamari nella divisione CIEM 7j, e che la maggior parte degli sbarchi di calamari avvengono in dimensioni di maglia più ampie, comprese tra 100 e 110 mm. Lo CSTEP osserva infine che nelle acque limitrofe di paesi terzi si applica già un aumento delle dimensioni di maglia da 40 mm a 80 mm per le attività di pesca dei calamari (appartenenti alle famiglie *Loliginidae* e *Ommastrephidae*).

(9) Considerando che: i) le modifiche contenute nelle raccomandazioni comuni sono coerenti con gli attuali modelli di pesca e sono pertanto almeno equivalenti alle attuali caratteristiche di selettività, ii) le misure proposte migliorano l'applicazione delle specifiche relative alle dimensioni di maglia e iii) l'aumento della dimensione di maglia è un modo per migliorare la selettività delle attività di pesca; la Commissione ritiene che i requisiti di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241 siano soddisfatti.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

(11) Le misure previste dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([4]), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(12) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

([2]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 76ª riunione plenaria (STECF-PLEN-24-02). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi:10.2760/1035959, JRC140570.

([3]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 77ª riunione plenaria (STECF-PLEN-24-03). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi:10.2760/2392535, JRC140580.

([4]) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/1241 sono così modificati:

1) nell'allegato V, parte B, la sesta voce della tabella dopo il punto 1.4 è sostituita dalla seguente:

«Almeno 80 mm	Sottozona CIEM 4	Pesca diretta di calamari (*Loliginidae, Ommastrephidae*)»;

2) nell'allegato VI, parte B, la tabella dopo il punto 1.2 è così modificata:

a) la quarta voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Almeno 80 mm	Divisioni CIEM 7d e 7e	Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura, compresi i calamari (*Loliginidae, Ommastrephidae*), e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico.»;

b) la quinta voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Almeno 80 mm	Divisioni CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k	Pesca diretta di calamari (*Loliginidae, Ommastrephidae*) mediante utilizzo di reti a strascico e sciabiche.»;

c) nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

«Almeno 40 mm	Sottozone CIEM 5, 6	Pesca diretta di calamari (*Loliginidae, Ommastrephidae*) mediante qualunque tipo di attrezzo trainato nelle sottozone CIEM 5 e 6.
Almeno 40 mm	Divisione CIEM 7e	Pesca diretta di calamari (*Loliginidae, Ommastrephidae*) mediante reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) entro 12 miglia nautiche dalla costa della Francia, misurate dalle linee di base, nella divisione CIEM 7e.
Almeno 40 mm	Divisione CIEM 7j	Pesca diretta di calamari (*Loliginidae, Ommastrephidae*) mediante utilizzo di reti a strascico e sciabiche nella divisione CIEM 7 j.».